



**Disposizioni per il riconoscimento e l'iscrizione
nell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici**

1 PREMESSA

L'art. 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ha introdotto le disposizioni per la "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici" affinché lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Il Decreto 30 giugno 2020, protocollo n. 6899 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha introdotto le definizioni di "vigneto eroico" e di "vigneto storico", indicando i criteri per l'individuazione dei territori nei quali i vigneti possono essere riconosciuti come tali. Lo stesso Decreto ha, inoltre, individuato le tipologie di intervento attuabili e i parametri a cui i vigneti devono rispondere, stabilendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni, preveda la destinazione di risorse finanziarie nell'ambito delle misure del Programma Nazionale di Sostegno (PNS), nonché i criteri di priorità per gli interventi nei vigneti eroici o storici. Alle Regioni è assegnato il compito di:

- stabilire le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico;
- svolgere le istruttorie e pubblicare l'elenco dei vigneti riconosciuti;
- provvedere allo svolgimento dei controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

2 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a. **Conduttore:** la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata identificata attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.);
- b. **Fascicolo aziendale:** fascicolo aziendale informatizzato, presente all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole e costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
- c. **UNAR:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda ed omogenea per destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;
- d. **PNS:** Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo, di cui al Regolamento (UE) n.1308 del 17 dicembre 2013;
- e. **Piccole isole:** isole aventi superficie non superiore a 250 chilometri quadrati.

3 REQUISITI DEI VIGNETI EROICI O STORICI

Si considerano **eroici** i vigneti su terreni che possiedono almeno una delle caratteristiche individuate al punto 1, oltre ad almeno uno dei requisiti individuati al punto 2:

1. Essere situati in una delle seguenti aree:
 - a) soggette a rischio di dissesto idrogeologico;
 - b) ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, identificate tali per la sussistenza di una delle seguenti caratteristiche:
 - i. pendenza media del terreno superiore al 30%
 - ii. altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m.;
 - c) aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, come individuate ai sensi dell'articolo 19 del Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
 - d) localizzate su piccole isole.
2. Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) pendenza media del terreno superiore al 30%;
 - b) altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
 - c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.
 - d) localizzati su piccole isole.

Si considerano **storici** i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- A. utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, quali:
 - Alberata/Piantata con tutori vivi;
 - Raggi o Bellussi;
 - Semi Bellussi;
 - Pergola o Pergoletta romagnola;
 - Alberello;
 - Palizzata di Ziano Piacentino.
- B. presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, quali:
 - Terrazzamento;
 - Ciglionamento;
 - Rittochino;

- Cavalcapoggio;
- Girapoggio;
- Spina.

Sono altresì definiti **storici** i vigneti:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può presentare domanda di riconoscimento qualsiasi conduttore di vigneti, coltivati con varietà di uve da vino, qualificabili come **eroici** o **storici**, sulla base delle condizioni e dei requisiti individuati al paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento deve avere ad oggetto una o più unità vitate (d'ora in avanti **UNAR**) ricadenti sul territorio regionale, già presenti a sistema nello schedario viticolo regionale e prive di anomalie.

I richiedenti debbono altresì possedere le condizioni di cui al successivo punto 3.2, pena l'inammissibilità della domanda.

3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:

- risultare iscritto nello Schedario vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale, formalmente corretto e validato. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della Determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017 e n. 3211 del 23 febbraio 2021;
- aver indicato un indirizzo valido di PEC (posta elettronica certificata) nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.

Tali condizioni saranno verificate in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di riconoscimento.

Nel caso in cui il conduttore rilevi che i dati presenti a schedario non siano corretti deve presentare un'istanza di correttiva, secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, il cui iter istruttorio deve essere concluso prima della presentazione della domanda di riconoscimento.

4 PROCEDURA

I conduttori interessati a richiedere l'iscrizione dei vigneti in conduzione nell'elenco regionale dei vigneti eroici o storici presentano apposita domanda di riconoscimento al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca tramite l'applicativo informatico utilizzato per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti per la gestione del potenziale viticolo regionale, denominato Applicazione notifiche vitivinicolo (detto SIL_ASS).

Le domande potranno essere presentate nelle diverse sessioni di istruttoria, suddivise in 4 periodi annuali e precisamente:

1° gennaio – 31 marzo;

1° aprile – 30 giugno;

1° luglio - 30 settembre;

1° ottobre - 31 dicembre.

Ogni conduttore potrà presentare **una sola domanda per ogni sessione**.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, la scadenza del 30 settembre 2021 è differita al 15 ottobre 2021, per cui l'ultima sessione 2021 decorre dal 16 ottobre e termina il 31 dicembre.

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore seleziona le UNAR per le quali chiede il riconoscimento, tra quelle già presenti nello schedario viticolo, specificandone la tipologia richiesta (vigneto storico, vigneto eroico o entrambe).

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere protocollata a sistema allegando la seguente documentazione:

- a) un unico file PDF contenente almeno 4 foto attuali per ognuna delle UNAR di cui si richiede il riconoscimento, dove sia chiaramente visibile il contesto circostante, la forma di allevamento, e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale, se utilizzata quale requisito;
- b) documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- c) marca da bollo secondo il valore vigente;
- d) consenso del proprietario quando il conduttore non è il proprietario esclusivo delle UNAR per le quali si presenta la domanda.

L'applicativo, grazie alle informazioni già registrate per ogni UNAR, consente di identificare le superfici vitate che in schedario risultano avere una pendenza media

del terreno superiore al 30% o una altitudine media superiore a 500 metri s.l.m., condizioni e requisiti sufficienti per presentare domanda per il riconoscimento dei vigneti eroici, nonché le aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico.

L'applicativo consente, altresì, di identificare le superfici vitate che in schedario risultano impiantate anteriormente al 1960 e che abbiano una forma di allevamento tradizionale legata al luogo di produzione, condizioni sufficienti per presentare domanda per il riconoscimento dei vigneti storici.

Se la domanda di riconoscimento delle UNAR riguarda le seguenti aree:

- a) aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale;
- b) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali per l'iscrizione;
- c) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- d) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli,

è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento.

Per impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche, dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica, allegata alla domanda di riconoscimento.

Nel caso in cui si chieda il riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 è altresì necessario allegare, in un unico file PDF, la documentazione idonea ad attestare l'esistenza del vigneto anteriormente al 1960, quale:

- a) cartografia ufficiale;
- b) rilievi aerei;
- c) altra documentazione, quale ad esempio documenti pubblici attestanti l'esistenza del vigneto e le sue caratteristiche di forma di allevamento.

Laddove la documentazione da allegare sia già in possesso della Pubblica Amministrazione è facoltà del richiedente allegare una dichiarazione sostitutiva che indichi l'ufficio, il procedimento e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il richiedente potrà sempre presentare istanza di rinuncia tramite PEC all'indirizzo **agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it**, allegando il documento di identità in corso di validità e il consenso del proprietario, qualora il conduttore non sia il proprietario esclusivo delle UNAR per le quali si è presentata la domanda.

4.1 ISTRUTTORIA E ADOZIONE PROVVEDIMENTI

Le domande protocollate entro il termine ultimo di ciascuna sessione di presentazione verranno istruite entro 60 giorni dal termine di scadenza della sessione medesima.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettuerà l'istruttoria delle istanze pervenute e verificherà:

- la completezza e la regolarità della domanda e dei suoi allegati;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire la rispondenza del vigneto a quanto previsto per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Il medesimo Servizio potrà richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il conduttore dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda di riconoscimento.

Per le domande non ammissibili o parzialmente non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio con i richiedenti.

Per ogni sessione di presentazione, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà ad estrarre un campione pari al 5% delle domande protocollate da sottoporre a controllo in loco, inviando copia del verbale di estrazione ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, che sono incaricati di eseguire i controlli.

Entro 45 giorni successivi alla comunicazione del campione, i Servizi Territoriali effettueranno i controlli in loco sulle domande estratte e redigeranno i rispettivi verbali che dovranno essere inviati entro il medesimo termine al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

A conclusione dell'istruttoria di ciascuna sessione, ricevuti gli esiti dei controlli dei Servizi Territoriali, il Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provvederà ad assumere un atto che dispone il riconoscimento dei vigneti eroici o storici e la contestuale iscrizione all'elenco regionale. Nel medesimo provvedimento verranno inserite anche le domande non ammissibili.

L'atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); con la pubblicazione sul BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

Il Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provvederà inoltre ad aggiornare lo schedario viticolo del richiedente con le informazioni relative alle UNAR che ricevono il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

L'elenco regionale dei vigneti eroici o storici, istituito con le presenti disposizioni, sarà reso disponibile sul sito internet Agricoltura caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

5 CONTROLLI

Le domande di riconoscimento sono soggette a controlli:

- a) Amministrativi;
- b) In loco;
- c) Ex post.

5.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi vengono eseguiti sul 100% delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità ai fini dell'ammissibilità. Il controllo prevede anche l'incrocio di banche dati informatizzate per verificare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, specificati nelle presenti disposizioni.

5.2 CONTROLLI IN LOCO

I Servizi territoriali, per le UNAR estratte a controllo, provvederanno a verificarne la regolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore viticolo.

La verifica in campo delle UNAR oggetto di domanda viene effettuata su un campione del 5% delle domande presentate per ciascuna sessione istruttoria. Tale campione è selezionato secondo i seguenti criteri:

- a) quanto al 20% con modalità casuale;
- b) quanto al restante 80% per classi di rischio. I fattori di rischio sono: domande relative a superfici vitate per le quali sono state presentate istanze di correttiva; maggiori superfici per cui si chiede il riconoscimento; vigneti storici su terreni con sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, di cui al precedente punto 3B.

La ponderazione dei fattori di rischio sarà effettuata dal Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera prima dell'estrazione, in base alla rappresentatività delle domande pervenute.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal richiedente o dal suo rappresentante, la domanda di riconoscimento viene rigettata.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, il cui modello è fornito dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, che consenta di tracciare tutte le verifiche effettuate.

È facoltà dei Servizi Territoriali ricorrere a controlli con metodi alternativi al controllo in loco, utilizzando foto geotaggate, videochiamate con il richiedente, riprese aeree

con droni etc., a condizione che sia garantito lo stesso risultato e lo stesso standard qualitativo del controllo in loco.

5.3 CONTROLLI EX POST

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale e il loro mantenimento verranno effettuati controlli ex post a cadenza annuale ai sensi del Reg. (UE) n. 274/2018, art. 31 paragrafo 2 b).

I controlli in loco effettuati prima del pagamento dell'aiuto previsto dalla Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" sono utilizzati anche ai fini dei controlli ex post sui vigneti riconosciuti quali vigneti eroici o storici.

L'esito negativo dei controlli comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco delle UNAR interessate, come previsto al successivo paragrafo 7.

6 OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nelle domande, presentate ai sensi delle presenti disposizioni, è obbligatoria l'indicazione, da parte del richiedente, di un indirizzo PEC valido, in conformità con il D. Lgs. n. 82/2005.

La casella di posta elettronica certificata a cui inviare comunicazioni, integrazioni documentali o richieste di informazioni inerenti alle presenti disposizioni, è la seguente:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

7 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco regionale di una o più UNAR è disposta nei seguenti casi:

- Specifica richiesta da parte del conduttore;
- Esito negativo dei controlli.

Il conduttore può richiedere la cancellazione di una o più UNAR dall'elenco dei vigneti eroici o storici.

L'istanza di cancellazione va inoltrata via PEC all'indirizzo **agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it**, allegando la seguente documentazione:

- a) documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) nel caso in cui il conduttore non sia proprietario del terreno, il consenso del proprietario o dei comproprietari alla cancellazione dall'elenco.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, preso atto della rinuncia dispone, con apposito atto, la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo anche all'aggiornamento dello schedario.

La revoca del riconoscimento e la cancellazione può essere disposta anche in esito agli accertamenti negativi dei controlli ex post su una o più UNAR. In tal caso, acquisiti gli esiti negativi, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera attiva d'ufficio un procedimento di revoca del riconoscimento e di cancellazione dell'elenco che dovrà essere concluso entro 45 giorni, provvedendo ad esperire gli adempimenti in ordine al contraddittorio. Con il provvedimento finale verrà disposta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco, a cui farà seguito anche l'aggiornamento dello schedario.

8 DATI SUL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera individua il Responsabile di procedimento, il cui nominativo verrà pubblicato sul sito Amministrazione trasparente e sul Portale Agricoltura, Caccia e Pesca. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990:

- l'Amministrazione competente è:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- l'oggetto del procedimento è:
Riconoscimento di vigneti eroici/storici finalizzato all'aggiornamento dell'Elenco dei vigneti eroici o storici della Regione Emilia-Romagna;
- l'Ufficio responsabile del procedimento è:
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;
- il termine di conclusione del procedimento è:
60 giorni dalla data di scadenza della sessione di presentazione delle domande di riconoscimento.

Avverso il provvedimento di conclusione del procedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'atto.

L'accesso ai documenti è garantito attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'indirizzo Urp@regione.emilia-romagna.it.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso nel perseguire le finalità delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto della normativa

vigente in materia di protezione dei dati personali. L'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 è approvata dal Responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera unitamente alla modulistica del procedimento e resa disponibile nell'applicativo informatico predisposto per la presentazione delle istanze, denominato Applicazione notifiche vitivinicolo (detto SIL_ASS).

9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito, nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, alla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, al Decreto protocollo n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento e alla disciplina sul procedimento amministrativo.